

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di D.P.R. – predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – si rende necessario a seguito del trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni – e relative risorse finanziarie, strumentali e di personale – già attribuite al Ministero del commercio internazionale ed al Ministero delle comunicazioni (v. D.L. 16 maggio 2008, n. 85, art. 1, commi 2 e 7).

Tale trasferimento ha reso in buona parte obsoleto l'attuale regolamento governativo di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonostante il breve lasso di tempo intercorso dalla sua emanazione (v. d.p.r. 14 novembre 2007, n. 225).

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (comma 20), prevedeva alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo: tra di essi, in particolare, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (comma 20).

Il primo adempimento è stato già espletato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 24 giugno 2008.



L'ultimo è apparso di scarsa utilità, e non è stato quindi adottato, in considerazione sia del breve periodo di durata assegnato alla sua vigenza (sei mesi al massimo, al termine dei quali deve intervenire la riorganizzazione definitiva), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto DPCM, la quale non consentiva l'adozione di misure organizzative rispondenti alle finalità perseguite con l'accorpamento di funzioni.

Si è preferito quindi promuovere immediatamente l'adozione del regolamento definitivo – cui provvede l'allegato schema di DPR – al fine di corrispondere nel termine più ravvicinato possibile alle nuove esigenze che l'ordinamento commette al Ministero.

Nel delineare il nuovo schema organizzativo del Ministero, l'art. 1 prevede l'articolazione in dipartimenti, ciò ai fini della sistemazione organica dei compiti trasferiti, sulla scorta del modello già accolto per il Ministero dello sviluppo economico.

Nell'art. 2 è prevista l'architettura organizzativa del nuovo Ministero, che consta di quattro dipartimenti individuati per omogeneità di funzioni, raggruppando per aree omogenee i compiti e le attività di competenza dei tre Dicasteri preesistenti ed eliminando così duplicazioni e disorganicità.

Il nuovo assetto è informato, dunque, a criteri di massima funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

Nei nuovi dipartimenti, in ossequio ai criteri di omogeneità e di funzionalità, confluiscono le strutture esistenti nei soppressi ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, nonché una direzione

generale unitaria per gli affari generali e per le risorse umane. È mantenuta, inoltre, la Conferenza permanente dei Capi dei dipartimenti la quale, nella sua nuova composizione svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni di particolare rilievo, nonché funzioni propositive nei confronti del Ministro.

Il procedimento di razionalizzazione cui è stato sottoposto il Ministero ha reso possibile una notevole riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresi i Capi dei dipartimenti) che sono passate da 33 a 29, di cui **fino a un numero di 7** per incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e **fino a un numero di 2** presso gli Uffici di diretta collaborazione. Sono state, del pari, fortemente ridotte le funzioni dirigenziali di livello non generale, che sono passate da 245 a 208.

Analoga riduzione è stata effettuata sulle dotazioni del personale con qualifiche non dirigenziali.

Nell'art. 3 sono disciplinate le funzioni e i compiti del **Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza**, il quale si articola in cinque Direzioni generali:

- a) Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;
- b) Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica;
- c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
- d) Direzione generale per la politica commerciale;
- e) Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

L'art. 4 provvede alla definizione dei compiti della Direzione generale per la politica e la proprietà industriale, la quale si articola in 28 Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, tra gli altri, i compiti relativi agli ambiti delle politiche industriali e delle politiche di sviluppo della competitività, delle politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione, delle politiche territoriali, distretti produttivi e reti di imprese, azioni per la creazione di imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza di imprese, delle politiche industriali in materia di difesa nazionale, di materiali di armamento, di commesse militari dei settori ad alta tecnologia, di industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici, delle politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi, delle politiche industriali dei settori tessile e della carta, del legno e dell'arredamento, della ceramica, delle politiche per il *made in Italy*, delle politiche industriali comunitarie ed internazionali e dei regimi d'aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato nonché attività connessa al Punto di Contatto Nazionale (PCN), delle politiche **per lo sviluppo sostenibile**, della lotta alla contraffazione in raccordo con le altre Direzioni del Ministero, del **recupero dei siti produttivi inquinati**, della crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, delle politiche per la promozione della proprietà industriale, delle relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali, delle invenzioni e modelli di utilità, dei disegni e modelli - brevetti nazionali europei e internazionali, dei marchi nazionali, comunitari ed internazionali e

opposizione alla registrazione dei marchi ed infine degli affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni in materia di proprietà industriale e segreteria della Commissione ricorsi, delle politiche delle industrie alimentari, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale (IPI) nonché sulle stazioni sperimentali dell'industria, sul Banco nazionale di prova e sulla Fondazione Valore Italia.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che presso la Direzione generale opera l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), **di livello dirigenziale non generale.**

Nell'art. 5 è disciplinata la Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica, la quale si articola in 24 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei settori concernenti la promozione della concorrenza, il monitoraggio dei prezzi, i servizi e professioni, le statistiche sul commercio e sul terziario, i servizi assicurativi, le politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza, la cooperazione amministrativa, le politiche e progetti normativi per i consumatori, il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), il punto di contatto-infoconsumatori, gli strumenti di misura e metalli preziosi, la qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità, la normativa tecnica, la vigilanza sugli enti di normazione, gli organismi notificati e sistemi di accreditamento, le manifestazioni a premio, le società fiduciarie e di revisione, il registro imprese e vigilanza sul sistema camerale, attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.

L'art. 6 regola l'organizzazione della Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, il quale è articolato in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di

spettanza del Ministero negli ambiti delle piccole e medie imprese e artigianato, della promozione e dello sviluppo del movimento cooperativo, delle gestioni commissariali, degli scioglimenti e delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative, della vigilanza sul sistema cooperativo, sulle banche di credito cooperativo, sui consorzi agrari di concerto **col Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali**, degli albi delle società cooperative e della responsabilità sociale delle cooperative.

L'art. 7 regola la Direzione generale per la politica commerciale la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti settori: elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale; elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale; partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale con i Paesi terzi; partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi, in raccordo con la direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione; elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa; attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di

salvaguardia); disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative; valorizzazione e tutela del *made in Italy*, in raccordo con le altre Direzioni generali del Ministero, azioni volte all'individuazione di iniziative nei paesi terzi ed all'attrazione di risorse dall'estero attraverso gli strumenti di finanza di progetto.

L'art. 8 attribuisce alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione degli scambi, la quale si articola in 10 uffici dirigenziali non generali, lo svolgimento dei seguenti compiti: elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione ed attività di supporto all'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione; strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese; stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale; supporto alla adozione ed approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68 e relazione al Parlamento; elaborazione ed attuazione dei programmi di promozione straordinaria del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica e per la proprietà industriale; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e

l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; partecipazione al Club di Parigi per la ristrutturazione del debito dei PVS; indirizzo e coordinamento dell'attività degli Sportelli Regionali per l'internazionalizzazione (Sprint); programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013; attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest; organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione; segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304; rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero; esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali delle tematiche attinenti ai crediti all'esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti diretti esteri; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione.

Nell'art. 9 è prevista l'istituzione del Dipartimento per l'energia, il quale svolge compiti di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riguardo alle politiche di approvvigionamento,



trasporto, distribuzione ed uso dell'energia, alle azioni di sostegno della innovazione tecnologica.

Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
- b) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;
- c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Presso il Dipartimento opera la Segreteria di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Nell'art. 10 è disciplinata la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, negli ambiti dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG, della gestione delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di risorse geotermiche, dell'autorizzazione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo in Italia settentrionale, centrale, e meridionale, e relativi impianti in mare, dei laboratori di analisi e sperimentazione..

L'art. 11 disciplina la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche, la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge i compiti relativi a alle strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale, ai rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia, ai rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti, alla logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti, al mercato del gas naturale



e infrastrutture di approvvigionamento, alle reti di trasporto di gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno, all'approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili, alle statistiche ed analisi energetiche.

L'art. 12 disciplina la Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, negli ambiti della produzione di energia elettrica, del mercato elettrico, delle reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, della promozione dell'efficienza energetica, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dei programmi di sviluppo nucleare, della gestione di materiali radioattivi e messa in sicurezza degli impianti nucleari, dello sviluppo energetico sostenibile e dei sistemi energetici distribuiti.

L'art. 13 provvede all'organizzazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione il quale si articola nei seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale;
- b) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari;
- c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430.



Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Nell'art. 14 è regolata la competenza della Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale, la quale si articola in 9 uffici di livello dirigenziale non generale ed opera nei seguenti ambiti: analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale, obiettivi di servizio; analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche; analisi e tecniche di osservazione delle politiche e strumenti di sviluppo territoriale locale e relative statistiche e indicatori per le politiche di sviluppo territoriale; proposte normative relative al FAS e istruttorie per i profili giuridici delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE; sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio. Consulenza e supporto informatico; attuazione e gestione di progetti per l'incremento della capacità tecnico-amministrativa e l'innovazione delle politiche. Alta formazione per la politica regionale. Vigilanza delle strutture in house del Dipartimento; programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione; gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti; progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri paesi e attività di relazione con organismi internazionali.



Nell'art. 15 è disciplinata la Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari, la quale si articola in 15 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti: programmi operativi comunitari nazionali di assistenza tecnica e azioni di sistema, politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e di mercato interno; programmi operativi comunitari delle regioni in ritardo di sviluppo; programmi operativi comunitari delle regioni dell'Obiettivo 2 e della competitività e occupazione; analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea; programmazione finanziaria e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari; programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati dai fondi strutturali; azioni di sistema e di supporto tecnico ed organizzativo a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali; obiettivo del Quadro Strategico Nazionale "Filiera produttive, servizi, concorrenza"; obiettivi del Quadro Strategico Nazionale "Circuiti della conoscenza" e "Qualità della vita, sicurezza, inclusione sociale"; obiettivo del Quadro Strategico Nazionale "Internazionalizzazione e modernizzazione"; intese istituzionali di programma delle regioni in ritardo di sviluppo: Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata; intese istituzionali di programma delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; intese istituzionali di programma delle regioni dell'Italia centrale e delle regioni dell'Italia settentrionale.

Nell'art. 16 è disciplinata la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, la quale si articola in 13 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, negli ambiti della programmazione comunitaria, della programmazione e



gestione risorse finanziarie, dei servizi ispettivi, della regolamentazione e gestione interventi per lo sviluppo economico territoriale, della gestione interventi a sostegno delle attività industriali, del commercio e dei servizi, delle gestioni straordinarie interventi nelle aree sottoutilizzate, degli interventi per l'innovazione tecnologica, per programmi integrati di ricerca e sviluppo, degli interventi per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, dei contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti della programmazione negoziata, del credito d'imposta e incentivi automatici, degli interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi e per la riconversione industriale, degli interventi a sostegno delle PMI e della finanza d'impresa.

Nell'art. 17 è disciplinato il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane al quale sono attribuite le funzioni di promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni, il rilascio dei titoli abilitativi, nonché le attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria, ferma restando la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Dipartimento soprintende, inoltre, all'attività comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti; cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento e alla gestione del personale.

Il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane è articolato nei seguenti 5 Uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 32^{quater} del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Sono organi tecnici consultivi :

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;

c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

L'art. 18 disciplina la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, la quale si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari, coordinamenti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero della difesa in materia di pianificazione; controllo diretto delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, ivi compresa la gestione e l'acquisizione dei laboratori mobili e della strumentazione tecnica di monitoraggio, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di

apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati, collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico; assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, gestione del Registro nazionale delle frequenze con l'utilizzazione degli strumenti informatici di pianificazione;

L'art. 19 regola la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, la quale si articola in 6 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: adempimenti inerenti al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigilanza sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero; promozione ed attuazione studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; predisposizione della disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; rilascio delle concessioni e delle licenze, se del caso previo esperimento di gara, istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive; istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato ed assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara; assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione; acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; erogazione dei

contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica; direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni, anche su segnalazione dei competenti organismi che operano presso il Ministero, per la parte di competenza del Ministero; verifica dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predisposizione dell'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e del programma di interventi infrastrutturale per la banda larga nelle aree sottoutilizzate; rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami; sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazione e delle tecnologie dell'informazione e coordinamento dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni.

L'art. 20 regola la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero. La Direzione si articola in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: regolazione dei mercati postali; studi, anche comparati, circa lo sviluppo dei mercati postali e l'evoluzione della regolamentazione; partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale e attività

preordinate al recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale relativamente al settore postale; attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e comunque alla regolazione del rapporto con il fornitore o fornitori del servizio universale; adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, in particolare da parte degli operatori postali e delle imprese, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, determinazione di tariffe speciali in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali; definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito, della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio; determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria; attività finalizzate alla individuazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria; attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali; rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali; registro degli operatori privati; acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali; gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale; svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di

norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore o fornitori del servizio postale universale; vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore o dei fornitori del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché sull'applicazione delle relative sanzioni; adempimenti connessi alla gestione dei reclami; vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici; rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche per il tramite di scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alle problematiche connesse alla regolazione dei mercati postali contigui con quelli delle comunicazioni elettroniche.

L'art. 21 regola i compiti della Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane, che cura, con carattere trasversale per tutti gli Uffici del Ministero ed in raccordo con essi, la gestione unificata di spese a carattere strumentale, la gestione dei servizi comuni concernenti l'utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane, anche mediante misure di innovazione amministrativa e tecnologica.

Sono confluiti nella nuova Direzione le quattro Direzioni generali dei preesistenti Ministeri (la Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico; la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane dell'ex Ministero del commercio internazionale; la Direzione generale per la gestione delle risorse umane e parzialmente la Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative dell'ex Ministero delle comunicazioni).

La Direzione si articola in 12 uffici dirigenziali di livello non generale e svolge essenzialmente i compiti attinenti alla gestione dei beni strumentali



comuni, alla programmazione degli acquisti, alla cura degli adempimenti relativi alla predisposizione dello stato di previsione della spesa, alla gestione e al controllo del funzionamento della rete informatica dei servizi comuni, al piano di sicurezza informatica, all'interconnessione con i sistemi operativi di altre amministrazioni; alla programmazione del fabbisogno del personale, all'attività di reclutamento e formazione, al trattamento economico dei dipendenti in servizio, agli adempimenti relativi al collocamento in quiescenza ed alle altre questioni concernenti lo stato giuridico, alle controversie connesse al rapporto di lavoro, all'attività di supporto alla contrattazione decentrata.

Nell'art. 22 e nella richiamata Tabella A sono disciplinate, rispettivamente, le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero e la dotazione organica relativa alle aree funzionali del restante personale.

All'art. 23 si prevede **la possibilità di attribuire incarichi**, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al numero di 7 nonché **il conferimento di incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro fino al numero di 2**. Al secondo comma è previsto che ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali possono essere attribuiti fino a dodici incarichi presso gli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro**

All'art. 24, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale **nel numero complessivo di 196 posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali**, si fa rinvio all'adozione di un decreto ministeriale di natura

non normativa, come previsto dall'art. 4, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 4, comma 4, del d. D. L g s. 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 25, da ultimo, contiene le disposizioni finali e prevede abrogazioni delle disposizioni previgenti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento, secondo quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, determinando invece significative riduzioni di spesa.

In particolare, il regolamento ridefinisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento, previsti rispettivamente per i Ministeri di origine e per il Ministero di destinazione, sia ridotta almeno del 20%, così come espressamente stabilito dall'art.1, comma 16, del citato D.L. n. 85.

A tal fine, si è proceduto alla determinazione delle suddette economie, che ammontano complessivamente, a regime, all'importo di 1,5 milioni di euro circa in ragione d'anno, così come risulta dall'allegata tabella 1.

Tale tabella tiene conto dei costi dei servizi di affari generali per le tre Amministrazioni di origine, depurati degli oneri sottratti alla riduzione di spesa, allo scopo di determinare, ai sensi della disposizione letterale della norma, i "limiti della spesa strumentale e di funzionamento" da assoggettare alla riduzione del 20%.

Con l'occasione, si è proceduto anche alla rideterminazione degli organici ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel rispetto peraltro di quanto previsto dal comma 4 della norma medesima circa il fatto che nel processo di rideterminazione degli assetti organizzativi interessati si deve



tener conto delle riduzioni già apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti Dicasteri dello sviluppo economico, del commercio internazionale e delle comunicazioni prevedeva organici di dirigenti di prima fascia pari a complessive n. 33 unità, di cui:

- n. 20 del Ministero dello Sviluppo economico
- n. 4 dell'ex Ministero del Commercio internazionale
- n. 9 dell'ex Ministero delle Comunicazioni.

Con il presente regolamento tale numero viene ridotto al complessivo numero di 29 unità, di cui:

- n. 22 unità dirigenziali generali di funzione
- n. 7 unità dirigenziali cui saranno attribuiti incarichi di studio, consulenza e simili, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001.

Viene inoltre definito in n. 208 il numero massimo complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Anche relativamente a tale contingente di personale, viene realizzata una significativa riduzione delle unità di organico, tenuto conto che il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia relativi agli originari Dicasteri ammonta a 245 unità, così ripartite:

- n. 164 del Ministero dello Sviluppo economico

- n. 31 dell'ex Ministero del Commercio internazionale
- n. 50 dell'ex Ministero delle Comunicazioni.

Come risulta dall'allegata tabella, la contrazione di tali contingenti dirigenziali comporta una economia di circa 4,5 milioni di euro annui (tabella 2).

Per quanto concerne l'attuazione del disposto di cui alla lettera b) del citato art. 74, si fa presente che il personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto presso gli originari tre Dicasteri assomma a complessive n. 513 unità, di cui:

- n. 250 unità dell'ex Ministero dello Sviluppo economico, come risulta dall'accertamento fatto in relazione al precedente regolamento, ai sensi del D.L. n. 181/2006;
- n. 68 unità dell'ex Ministero per il Commercio internazionale, come parimenti risulta dal medesimo accertamento di cui sopra;
- n. 195 unità dell'ex Ministero delle Comunicazioni, come ora correttamente rideterminato rispetto al contingente di 240 unità preso a base del precedente schema di regolamento, che teneva conto anche di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione non di diretta provenienza dell'Amministrazione (distacchi da Poste e simili).

La prescritta riduzione in misura non inferiore al 10% di tale personale comporterà quindi una situazione eccedentaria pari a n. 59 unità, tenuto conto di una riduzione di circa il 15% da parte dell'ex Ministero delle Comunicazioni, nonché di quella del 10% da parte degli altri Dicasteri. Tali unità eccedentarie, provenienti prevalentemente dagli uffici delle Direzioni generali dei tre Ministeri preposte alla gestione dei servizi generali (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi



manutentivi e logistici, affari generali, contabilità), verranno riallocate, ai sensi e per gli effetti della medesima lettera b), negli uffici che svolgono funzioni di politiche attive e di intervento, anche, ove del caso, previo espletamento di opportuni processi di formazione e adattamento professionali.

Relativamente poi all'attuazione del disposto di cui alla lettera c) del medesimo art. 74, si fa presente che si è proceduto ad operare sia la prescritta riduzione non inferiore al 10% sulla spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale, sia la riformulazione della dotazione organica medesima.

A tal fine, si è proceduto preliminarmente ad esprimere la dotazione organica nel nuovo sistema per fasce retributive, rispetto al precedente assetto per posizioni economiche (tabella 3).

Come risulta poi dagli ulteriori allegati prospetti, la predetta riduzione è stata di fatto applicata nella misura di oltre il 13%, passando dal complessivo importo annuo di circa 150,3 milioni di euro (tabella 4) a quello di circa 129,9 milioni di euro annui lordi (tabella 5), con un'economia complessiva quindi di circa 20 milioni di euro in ragione d'anno.

Il complesso delle riduzioni sopra indicate, che riguarda l'intera area del personale dei Ministeri unificati, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali, determina, quindi, una manovra complessiva finanziaria che assicura le economie di spesa richieste sia dal processo di accorpamento voluto dal Legislatore con il citato D.L. n. 85/2008, sia dall'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISPARMI DI SPESA

Disposizione normativa	Misure attuative	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risparmi effettivi		2/12			
Art. 1, comma 16, D.L. 16.05.2008, n. 85	Riduzione 20% spese strumentali e di funzionamento	€ 240.985	€ 1.445.910	€ 1.445.910	€ 1.445.910
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. giugno 25 giugno 2008, n. 112.	Riduzione Uffici livello dirigenziale generale	€ 127.778	€ 766.667	€ 766.667	€ 766.667
Totale risparmi effettivi		€ 368.763	€ 2.212.577	€ 2.212.577	€ 2.212.577
Risparmi potenziali					
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Riduzione Uffici livello dirigenziale non generale	Soppressione di n. 37 posizioni dirigenziali non generali	€ 614.611	€ 3.687.667	€ 3.687.667	€ 3.687.667
Art. 74, comma 1 lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112.	Riduzione dotazioni organiche personale non dirigenziale	€ 3.393.121	€ 20.358.727	€ 20.358.727	€ 20.358.727
Totale Risparmi potenziali		€ 4.007.732	€ 24.046.394	€ 24.046.394	€ 24.046.394
Totale Risparmi effettivi e potenziali		€ 4.376.495	€ 26.258.971	€ 26.258.971	€ 26.258.971

Ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze
 dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
 ai effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 249

EB
 O

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
 M. G. C. B. C.

2008.210

TABELLA 1

MINISTERI

TABELLA 1

Missione	Sviluppo Economico	Comunicazioni	Commercio internazionale	TOTALE
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)				
Funzionamento	8.202.980,00	47.796.322,00	4.260.301,00	60.259.603,00
Oneri Comuni di parte corrente				
Fondi da assegnare	98.710.906,00	5.925.893,00	2.200.670,00	106.837.469,00
Totale previsioni iniziali	106.913.886,00	53.722.155,00	6.460.971,00	167.097.012,00
a dedurre:				
Competenze fisse e oneri	7.392.777,00	42.985.459,00	3.827.063,00	54.205.299,00
Competenze accessorie	277.215,00	870.336,00	134.853,00	1.282.404,00
Fondo Unico di Amministrazione	2.899.474,00	4.078.178,00	450.823,00	7.428.475,00
Fondo da ripartire per le finalità previste dalla disp.leg.el. 1 LF 2008	95.370.000,00	221.000,00	41.859,00	95.632.859,00
Accantonamento comma 507 LF 2007	138.861,00	852.690,00	326.875,00	1.318.426,00
Totale deduzioni	106.078.327,00	49.007.662,00	4.781.473,00	159.867.462,00
Limiti della spesa strumentale e di funzionamento	835.559,00	4.714.493,00	1.679.498,00	7.229.550,00
Riduzione 20%				1.445.910,00

TABELLA 2

RISPARMIO DI SPESA DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA			
	COSTO MEDIO ANNUO mise	n. unità ridotte	riduzione del costo
* DIRIGENTI 1A FASCIA	191.666,67	4	766.666,67
** DIRIGENTI 2A FASCIA	99.666,67	37	3.687.666,67
			4.454.333,33

le unità ridotte corrispondono a: 1 cessazione al 30 giugno; 1 Fuori ruolo ; 1 cessazione al 30 ottobre; 1 posto di Segretario Generale soppresso.

* il numero delle unità indicate corrisponde a posti tutti vacanti



TABELLA 3

Dotazione organica antecedente al riordino			Dotazione organica successiva al riordino	
ex posizioni	dotazione organica		Fasce economiche	proposta dotazione organica
		Area III	F7	10
		Area III	F6	60
C3 S		Area III	F5	354
C3	639	Area III	F4	128
C2	709	Area III	F3	434
C1S		Area III	F2	830
C1	1077	Area III	F1	139
		Area II	F6	10
		Area II	F5	60
B3S		Area II	F4	519
B3	826	Area II	F3	171
B2	800	Area II	F2	717
B1	230	Area II	F1	202
		Area I	F3	2
A1 S		Area I	F2	89
A1	115	Area I	F1	8
totale	4396			3733

TABELLA 4

CALCOLO DEL COSTO DELLE ATTUALI DOTAZIONI ORGANICHE									
	ex dpr 225/07 MISE	ex dpr 253/07 MCI	ex dpcm 14/11/2005 MinCom	tot organico	retribuzione tabellare (per tredici mensilità) CCNL 2006-2009	indennità MISE *	oneri	COSTO MEDIO UNITARIO	spesa complessiva attuale dotazione organica
C3	316	49	274	639	€ 26.341,28	€ 3.930,00	€ 11.618,12	€ 41.889,40	€ 26.767.327,06
C2	383	57	269	709	€ 23.978,57	€ 3.526,92	€ 10.556,61	€ 38.062,09	€ 26.986.021,91
C1	468	89	520	1077	€ 21.905,72	€ 3.136,92	€ 9.611,36	€ 34.654,00	€ 37.322.356,18
B3	308	126	392	826	€ 20.075,24	€ 2.788,32	€ 8.775,03	€ 31.638,59	€ 26.133.477,96
B2	309	104	387	800	€ 18.869,92	€ 2.470,56	€ 8.190,48	€ 29.530,96	€ 23.624.767,75
B1	123	45	62	230	€ 17.942,29	€ 2.297,64	€ 7.768,08	€ 28.008,01	€ 6.441.842,15
A1	52	2	61	115	€ 16.989,84	€ 2.101,44	€ 7.327,23	€ 26.418,51	€ 3.038.129,16
totale	1959	472	1965	4396					€ 150.313.922,18

* per il calcolo dell'indennità è stata presa in considerazione l'indennità prevista dal CCNL 2006-2009 per il MISE

TABELLA 5

ex posizioni economiche	Area	Fasce retributive	COSTO MEDIO UNITARIO	personale in servizio MISE	personale in servizio MCI	personale in servizio M. comuni	totale	proposta dotazione organica	Costo
	Area III	F7	49.416,69				0	10	494.166,90
	Area III	F6	46.879,44				0	60	2.812.766,12
C3S	Area III	F5	44.239,76	184	34	136	354	354	15.660.875,33
C3	Area III	F4	41.889,40	68	5	55	128	128	5.361.843,29
C2	Area III	F3	38.062,09	255	25	134	414	434	16.518.947,12
C1S	Area III	F2	35.738,28	248	45	537	830	830	29.882.771,92
C1	Area III	F1	34.654,00	20	2	13	35	139	4.816.905,77
	Area II	F6	35.172,48					10	351.724,76
	Area II	F5	34.292,21					60	2.057.532,57
B3S	Area II	F4	33.298,79	211	93	215	519	519	17.282.071,97
B3	Area II	F3	31.638,59	48	26	81	155	171	5.410.199,43
B2	Area II	F2	29.530,96	280	70	367	717	717	21.173.698,09
B1	Area II	F1	28.008,01	106	33	63	202	202	5.657.617,89
	Area I	F3	28.162,41					2	56.324,81
A1S	Area I	F2	27.262,94	39	2	48	89	89	2.426.401,38
A1	Area I	F1	26.418,51	5	0	3	8	8	211.348,12
totale				1464	335	1.652	3451	3733	129.955.195,48